



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli Avvocati di Pavia

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

PROTOCOLLO IN MATERIA DI TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONE DI SENTENZE

LE PARTI SOTTOSCRITTE

- **Rilevato** che la Terza sezione civile del Tribunale è addetta al contenzioso ordinario in genere e, in specie, al contenzioso attinente alla materia successoria e ai diritti reali;
- che si tratta del contenzioso che, più di frequente, comporta la necessità di dotare gli emanandi provvedimenti della pubblicità connessa alle vicende attinenti ai diritti reali medesimi;
- che le sentenze ovvero gli atti conciliativi del giudice sono soggetti a trascrizione (nei casi in cui comportano il trasferimento del diritto reale), ovvero ad annotazione, laddove la decisione, pur avendo ad oggetto il diritto predetto, non comporti trasferimento dello stesso;
- che il codice civile prevede la trascrizione delle domande introduttive del giudizio *ex art. 2654 c.c.*;
- che l'art. 2655 c.c. prevede, altresì, che qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o annullato o risolto, rescisso o revocato, deve procedersi ad annotazione dell'atto o della sentenza, a margine della trascrizione o della iscrizione dell'atto medesimo;
- che l'art. 2671 c.c. espressamente prevede che

“Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni”;

- che l'art. 6 del d.lgs. 347/1990 stabilisce, riguardo ai termini per la trascrizione, la seguente disciplina:

“I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria;

➤ **Considerato**, inoltre, che l'art. 2655 c.c. non prevede in alcun modo la presenza di un giudice ai fini della trascrizione, per cui debbono essere trascritte anche le sentenze non definitive;

➤ che il Personale di cancelleria ha sollecitato il Presidente del Tribunale e la Presidente di sezione ponendo in evidenza le problematiche connesse alla effettuazione delle incombenze predette e in particolare segnalando:

- a) le difficoltà e talvolta la impossibilità per il Personale di svolgere tale compito, che comporta ulteriori e macchinosi adempimenti, specie nel caso, frequente, di mancata collaborazione delle parti in causa;
- b) l'assenza delle necessarie specializzazioni e competenze tecniche, e degli idonei strumenti informatici per garantire l'espletamento degli incumbenti, nei ristretti tempi previsti dalla legge.

➤ **Considerato** che l'art. 68 del codice di procedura civile consente nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di necessità, anche al cancelliere, di farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione al fine di compiere atti che non è in grado di compiere da sé solo;

➤ che pertanto, considerato che la trascrizione di una sentenza comporta la necessità di procedere alla redazione di nota di trascrizione ed al deposito della stessa presso la conservatoria, ben può il cancelliere avvalersi di un notaio che provvede alla detta attività,

Premesso quanto sopra,

Il Tribunale ordinario di Pavia, nella persona del Presidente, nonché della Presidente della III sezione civile, e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia, nella persona della Presidente, intendono disciplinare con apposito Protocollo le modalità di effettuazione delle trascrizioni delle sentenze soggette a detto incumbente, al fine di fornire ai difensori linee guida per gli adempimenti gravanti sulle parti e sulla cancelleria.

Art. 1

Al momento della redazione della sentenza soggetta a trascrizione, il magistrato si limiterà ad inserire in dispositivo l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, di procedere alla trascrizione della stessa.

Art. 2

Il cancelliere, al momento della comunicazione alle parti della sentenza, inviterà il difensore della parte vittoriosa o comunque avente interesse al provvedimento, a mezzo *pec*, a provvedere, a propria cura e spese:

- a) alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale e alla sua presentazione alla competente Agenzia del Territorio;

- b) al deposito, nel fascicolo telematico, entro 40 giorni, della avvenuta presentazione della richiesta di trascrizione;
- c) in alternativa, a dichiarare, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione, la indisponibilità a procedere all'incombente, con deposito di dichiarazione di consenso, sottoscritta dal cliente, a che le relative formalità siano assunte dall'ausiliario, con impegno al pagamento del relativo compenso e della anticipazione delle spese vive;
- d) in ipotesi di mancato consenso del cliente si procederà, in ogni caso, alla nomina dell'ausiliario, il cui compenso sarà successivamente liquidato con apposito decreto.

Art. 3

Il cancelliere, per la ipotesi di indisponibilità espressa ovvero di mancato deposito della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della nota, provvederà, entro giorni 15, alla nomina, *ex art. 68 c.p.c.* di un ausiliario, tratto da apposito elenco, da notificare a mezzo *pec*, che provvederà alla trascrizione della relativa sentenza, con richiesta di anticipazione delle spese alle parti, nel termine di giorni 120 dal deposito della sentenza medesima, con onorario a carico della parte interessata alla trascrizione, ovvero in via solidale fra le parti.

L'ausiliario nominato, in particolare, è autorizzato a richiedere alla parte, anche per il tramite del difensore,

- a) le informazioni e la documentazione necessari per l'espletamento dell'incarico, ove non fornita dalla cancelleria;
- b) l'anticipazione delle spese vive, ovvero provvederà ad inoltrare alla parte la documentazione necessaria per provvedere al versamento diretto, salvo trasmissione della documentazione relativa all'ausiliario.

art. 4

La Cancelleria avrà cura di fornire all'ausiliario:

- a) copia autentica del provvedimento da trascrivere;
- b) ogni documentazione necessaria alla corretta trascrizione del provvedimento presente agli atti, autorizzando l'ausiliario ad accedere al fascicolo telematico;
- c) il recapito della parte cui addebitare le spese e gli onorari e del difensore.

art. 5

L'ausiliario provvederà ad eseguire la trascrizione entro il termine di giorni 60 dal ricevimento dell'incarico.

Il termine è sospeso:

- a) in caso di richiesta di documentazione/informazione alla parte e fino all'ottenimento di quanto richiesto;
- b) in ipotesi di mancata tempestiva anticipazione delle spese.

Art. 6

Eseguita la trascrizione, l'ausiliario trasmetterà alla cancelleria la nota di trascrizione, che sarà acquisita al fascicolo di causa.

La trasmissione ben può essere effettuata con deposito telematico nel fascicolo e anche a tal fine l'ausiliario verrà autorizzato dalla cancelleria ad accedere al fascicolo.

La cancelleria avrà cura di annotare la avvenuta trascrizione del provvedimento.

Contestualmente al deposito della nota, l'ausiliario depositerà istanza di liquidazione del compenso, che sarà valutata con decreto *ex art. 52 disp. att. c.p.c.*

Il compenso per ogni trascrizione viene determinato nella misura forfetaria di € 500,00, oltre IVA e CPA ed oltre al rimborso spese vive.

In presenza di pluralità di immobili ovvero di soggetti nei confronti dei quali trascrivere, ovvero in presenza di ulteriori incombeni da eseguire (ad esempio, iscrizione di ipoteca legale), il compenso sarà maggiorato del 20% per ogni soggetto o immobile o incombenza oltre il primo, fino a un massimo di 10, e del 5% per ogni soggetto o immobile o incombenza oltre i primi 10, fino a un massimo di 20. Nel caso la trascrizione debba essere eseguita presso più Agenzie del Territorio all'ausiliario spetta altresì un compenso aggiuntivo di € 200,00, oltre accessori, per ogni trascrizione successiva alla prima.

Art. 7

Il presente Protocollo è applicabile anche ai provvedimenti già emanati al momento della sua entrata in vigore, che non siano stati ancora oggetto di trascrizione.

Art. 8

Viene demandato all'Ordine degli Avvocati di Pavia l'onere di predisporre l'elenco degli ausiliari, con invio dello stesso alla cancelleria e comunicazione dei relativi aggiornamenti.

Il presente protocollo viene sottoscritto in duplice originale, ed entra in vigore a far tempo dal 28 giugno 2023. Viene pubblicato mediante gli ordinari canali di comunicazione del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati, ed inoltre mediante esposizione sui relativi siti istituzionali.

Pavia, 27 giugno 2023


Il Presidente del Tribunale

dott. Guglielmo Leo



La Presidente della III Sez. Civile

dott.ssa Simona Caterbi



La Presidente del COA

Avv. Maria Pistorio

